



COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

AVVISO PUBBLICO

PER L'ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNO 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE

Viste le “Linee Guida regionali in materia di sostegno alla locazione” approvate con D.G.R. 26 del 24.01.2023, pubblicate sul BURC n. 11 del 06.02.2023, che disciplinano la gestione del citato fondo; **Vista** la circolare PG. 0289184 del 10/06/2025, con la quale la Regione Campania, in considerazione della disponibilità delle risorse stanziare sul Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli, ha invitato i Comuni “...a riaprire la procedura a sportello per l’acquisizione delle istanze di contributo da parte dei cittadini interessati, attraverso l’emanazione tempestiva di un nuovo Avviso, con scadenza al 31/12/2025...”; **Richiamata** la determinazione del Servizio Sociale e Culturale nr. ----- del ----- con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso pubblico;

RENDE NOTO CHE

gli inquilini privati morosi, in possesso dei requisiti e nelle condizioni di seguito descritte, possono presentare domanda per accedere al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli avvalendosi della procedura a sportello adottata ai sensi delle nuove "Linee guida regionali in materia di sostegno alla locazione", approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 26 del 24/01/2023

Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Con il presente avviso vengono stabiliti i requisiti di accesso al contributo, le modalità di presentazione dell’istanza e di espletamento dell’istruttoria. Il medesimo:

- è pubblicato con la modalità di “bando aperto” al fine di ricevere e valutare di volta in volta le domande dei soggetti richiedenti e consentire l’accesso al contributo nel corso dell’anno, fino ad esaurimento delle risorse regionali.
- non comporta alcun vincolo per il Comune, essendo l’intervento di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli subordinato all’effettiva erogazione delle risorse da parte della Regione Campania.

Art. 2 – REQUISITI DI ACCESSO

1. Possono partecipare all’Avviso coloro che si trovino nella condizione di morosità incolpevole intesa (ai sensi del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, di istituzione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e del decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2014, n. 202) come la sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone locativo a seguito di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

Per dimostrare la perdita della capacità reddituale, è necessario che il richiedente, ovvero uno dei componenti del nucleo familiare, residente nell’alloggio, sia un lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità

reddituale, dovuta a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- a) perdita del lavoro per licenziamento;
 - b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
 - d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
 - e) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare, che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo;
 - f) necessità di impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
 - g) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - h) altri motivi sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare in riferimento a condizioni di precarietà lavorativa, di separazione legale, ecc..
- Tale condizione deve essere confermata dai servizi sociali del Comune.

2. Ai fini dell'accesso al contributo, i cittadini residenti nel **Comune di San Gennaro Vesuviano**, che si trovino nelle condizioni di cui al punto precedente, devono essere altresì in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere un reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00;
- b) essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- c) essere titolari di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, anche tardivamente, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica, (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9);
- d) essere residenti da almeno un anno nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio;
- e) essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno ai sensi del Testo Unico D.lgs. n. 286 del 25.07.1998 e ss.mm.ii.;
- f) non essere titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare (tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del nucleo familiare).

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

1. L'istanza di accesso al contributo può essere presentata, **entro e non oltre il 31 dicembre 2025**, unicamente dal titolare del contratto di locazione, pena la non ammissibilità, utilizzando il modello predisposto (Allegato A), scaricabile dal sito istituzionale www.comune.sangennarovesuviano.na.it.
2. Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione:
 - a. contratto di locazione regolarmente registrato, anche se tardivamente;
 - b. attestazione ISE ed ISEE ordinario o corrente;
 - c. copia del provvedimento di sfratto per morosità con citazione per la convalida ed eventuale dichiarazione di impegno, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione a canone concordato a seguito dello sfratto;
 - d. documentazione comprovante la perdita o la sensibile diminuzione della capacità reddituale, a titolo esemplificativo:
 - attestazione di licenziamento, di accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, attestazione di cessazione di attività libero, professionali o imprese registrate;
 - eventuale attestazione di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo

- familiare resa dal medico curante o dalla ASL di appartenenza;
- eventuale copia di sentenza di separazione coniugale;
- e. dichiarazione del proprietario dell'immobile ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000 (Allegato B)
- f. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità o copia permesso di soggiorno ai sensi del D. Lgs.286/98 per cittadini non appartenenti all'UE
- g. eventuale ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 2;
3. L'istanza, corredata degli allegati obbligatori, deve pervenire al Servizio Sociale e Culturale di questo Ente, in un unico file pdf, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo.sgv@asmepec.it, con la seguente dicitura: *“Richiesta di accesso al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli – annualità 2025”*.

Art. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Il Comune, avvalendosi di una procedura a sportello dalla data di pubblicazione del presente bando e fino alla data di scadenza del 31/12/2025, procede alla valutazione delle istanze pervenute, rispettando l'ordine cronologico di presentazione.
- Ad esito positivo delle singole istruttorie, definita la destinazione del contributo spettante e quantificato l'importo, così come previsto al successivo articolo 5, sarà trasmesso in Regione Campania - Direzione Generale per il Governo del Territorio - l'atto di ammissione al contributo, con la contestuale richiesta di liquidazione dello stesso. Resta inteso che l'erogazione del contributo all'avente diritto è subordinata all'effettivo trasferimento delle somme da parte della Regione.
2. Ai fini dell'erogazione del contributo è necessario acquisire la documentazione relativa agli accordi con il proprietario secondo la destinazione dei diversi contributi.
3. Non saranno prese in considerazione istanze incomplete o pervenute con modalità diverse da quelle stabilite con il presente avviso.

Art. 5 - ENTITÀ E FINALITÀ DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo non è cumulabile con la quota destinata all'affitto dell'assegno di inclusione. Pertanto, successivamente alla erogazione dei contributi si provvederà a comunicare all'INPS la lista dei locatari che hanno fruito del beneficio ai fini della eventuale compensazione sul citato assegno per la quota destinata all'affitto.
2. L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni identificate dalle lett. a), b), c), d), di seguito indicate, non può superare l'importo di euro 12.000,00. I contributi sono destinati:
- a) fino ad un massimo di € 8.000,00 a sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.
- Il contributo potrà essere erogato direttamente al proprietario che dimostri con idonea documentazione l'intervenuto accordo tra le parti e l'estinzione del giudizio eventualmente in corso;
- b) fino ad un massimo di € 6.000,00 a ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole.
- Il contributo potrà essere erogato al proprietario previa sua richiesta che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell'alloggio;
- c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo

complessivamente concedibile di € 12.000,00.

3. I contributi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 2 possono essere corrisposti in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto. Il contributo potrà essere erogato al proprietario dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto e, nel caso di sottoscrizione di un contratto per immobile diverso da quello precedentemente occupato, ad avvenuto rilascio dell'immobile.
4. Per le finalità sopra elencate è necessaria apposita dichiarazione di volontà da parte del proprietario dell'immobile, da effettuarsi ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000.

Art. 6 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune dovrà comunicare alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo e alla Direzione Generale per il Governo del Territorio 50-09 l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
2. L'attuazione dei controlli circa la veridicità dei dati forniti dai beneficiari dovrà avvenire, oltre che con l'invio alla Guardia di Finanza competente per territorio degli elenchi degli stessi, anche avvalendosi dei sistemi informativi/telematici da attivare con apposite convenzioni da stipulare con l'Agenzia delle Entrate.
3. Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto (art. 75, D.P.R. 445/2000) provvedendo al recupero della somma erogata e alle dovute segnalazioni di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI:

1. Ai sensi della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Margherita Dello Iacono - mail sociale@comune.sangennarovesuviano.na.it - tel. 081.828.69.38.
2. Per eventuale supporto nella presentazione dell'istanza è possibile rivolgersi all'Ufficio Affari Sociali nei seguenti orari di apertura al pubblico: Lunedì e Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00.
3. Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Gennaro Vesuviano e sul sito istituzionale – sezione dedicata.

Art. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY:

I dati personali e la documentazione allegata alla domanda, saranno trattati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente avviso in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alle nuove linee guida regionali, approvate con D.G.R. 26 del 24/01/2023 pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2023.

San Gennaro Vesuviano, -----

**Il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale
Dott.ssa Alessandra Aiello**